

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna


Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Area Vasta

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA


CAPITOLATO SPECIALE

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE
ECONOMICO PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER LO SMALTIMENTO DI
MATERIALI BIOLOGICI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE
ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA**



INDICE

Art. 1) - Oggetto della Gara	3
Art. 2) - Caratteristiche e descrizione della fornitura	3
Art. 3) - Variazione delle attrezzature/prodotti	4
Art. 4) - Formazione	5
Art. 5) - Consegna delle attrezzature (maceratori)	5
Art. 6) - Consegna dei prodotti (presidi)	5
Art. 7) - Referente della Ditta	6
Art. 8) - Collaudi - Controlli	7
Art. 10) - Durata del servizio e ritiro delle apparecchiature	7
Art. 11) - Periodo di prova	8
Art. 12) – Quantitativi	8
Art. 13) - Revisione dei prezzi	8
Art. 14) - Acquisto in danno	9
Art. 15) - Obbligo di riservatezza dei dati	9
Art. 16) - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro	9
Art. 17) - Inadempienze e penalità	10
Art. 18) - Responsabilità	11
Art. 19) Subappalto del contratto	11
Art. 21) - Risoluzione del contratto	12
Art. 22) - Recesso dal contratto	12
Art. 23) – Fatturazione, Pagamento, Ordini e Documenti di trasporto	12
Art. 24) Clausola Whistleblowing	15
Art. 25) Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	15
Art. 26) Controversie e foro competente	17



Art. 1) - Oggetto della Gara

L'affidamento ha per oggetto la fornitura, in accordo quadro di sistemi per lo smaltimento di materiali biologici e relativo materiale di consumo per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna.

Tale procedura è finalizzata all'individuazione di un unico Operatore economico che, sulla base delle risultanze della procedura stessa, risulti idoneo a erogare la fornitura oggetto di gara, con cui stipulare un Accordo Quadro, come definito dall'art. 59 del D.Lgs 36/2023 (di seguito anche "Codice Appalti").

A tal fine si precisa che, per quanto concerne i maceratori presenti presso l'Azienda USL, essi saranno oggetto di una prossima graduale riduzione nel tempo.

Al momento, il numero dei maceratori in uso ammonta a 46 come da allegato.

Per quanto concerne i quantitativi del materiale di consumo indicati nei documenti di gara essi devono intendersi come elementi per la quantificazione dell'offerta economica: i fabbisogni, stimati sulla base dell'attuale consumo dell'Ausl di Bologna, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle reali necessità e circostanze variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà fornire solo quei prodotti che l'Azienda Sanitaria richiederà, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo relativamente alle quantità ordinate

Detta fornitura è quindi costituita da:

1. attrezzature maceratrici (d'ora in avanti "maceratori") in comodato d'uso gratuito, compresa la manutenzione degli stessi effettuata con le modalità successivamente indicate;

2. somministrazione di presidi monouso.

I quantitativi presunti e le caratteristiche dei maceratori sono indicati nell'Allegato 1, mentre quelli del materiale monouso sono indicati nell'Allegato 2.

Dovranno inoltre essere forniti, in comodato d'uso gratuito, ed installati i seguenti prodotti nelle quantità necessarie al fabbisogno dei vari reparti:


- distributori
- rastrelliere per supporti
- supporti per le tipologie di padelle richieste
- supporti vasi.

L'Azienda USL si riserva comunque la facoltà di richiedere eventuali ulteriori apparecchiature identiche a quelle aggiudicate, qualora si verificano variazioni di utilizzo da parte delle unità organizzative sanitarie, senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretesa alcuna.

Art. 2) - Caratteristiche e descrizione della fornitura

Le caratteristiche dei prodotti da fornire sono descritte negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente capitolato.

I prodotti offerti devono essere rispondenti alle disposizioni legislative vigenti, compreso il Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 "Attuazione della direttiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici" e successive modificazioni.



La ditta dovrà adeguarsi immediatamente e senza alcun aggravio di spesa a qualsiasi variazione della normativa del settore.

Per approvvigionarsi di presidi non compresi nell'Allegato 2, ma facenti parte della stessa tipologia, l'Azienda Sanitaria si riserva di accedere, per tutta la durata della fornitura, al catalogo della Ditta e al relativo listino prezzi presentati in sede di gara, applicando la percentuale di sconto che la Ditta avrà indicato nell'offerta economica.

Per quanto riguarda i maceratori, è a carico della Ditta aggiudicataria, senza costi aggiuntivi per le Aziende, ogni spesa relativa a:

- tutte le opere di installazione;
- il personale per manovalanza e facchinaggio con le relative attrezzature necessarie;
- il trasporto, compreso quello al piano per il quale potranno essere utilizzati i sollevatori esistenti nei limiti della loro capacità di carico.

La ditta deve inoltre provvedere, su richiesta delle singole Aziende, qualora esigenze organizzative lo richiedano e senza ulteriori oneri a carico di queste ultime, a spostare anche temporaneamente i maceratori.

La ditta aggiudicataria deve essere altresì disponibile a ritirare i maceratori divenuti superflui a seguito di chiusura e accorpamento di reparti ospedalieri.

Il fornitore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali ISO 9001 per la gestione e l'assicurazione della qualità.

Le attività necessarie per la predisposizione, l'attivazione e l'esecuzione della fornitura di cui all'oggetto, da svolgersi presso l'Azienda USL, dovranno essere eseguite senza interferire nella normale attività; le modalità e i tempi dovranno comunque essere concordati con i referenti indicati dall'Ente. Il Fornitore si impegna, pertanto, a eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Azienda e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

Il Fornitore:

- rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda Sanitaria e/o da terzi autorizzati;


- si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato e informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Azienda Sanitaria, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura e onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Art. 3) - Variazione delle attrezzature/prodotti

Le caratteristiche dei maceratori e dei prodotti da fornire, sono descritte negli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente capitolato, come già indicato all'art. 2.

Qualora la ditta fornitrice, nel corso del rapporto contrattuale, ponga in commercio nuove attrezzature/prodotti, alternativi e migliorativi a quelli offerti, dovrà proporli in sostituzione di quelli assegnati, a condizioni economiche equivalenti, concedendo alle Aziende un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, deciderà se proseguire la fornitura con i nuovi prodotti o continuarla con quelli originariamente offerti.

Nel caso in cui la ditta interrompa la produzione delle attrezzature/prodotti offerti, sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi al medesimo prezzo concedendo sempre all'Azienda un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio deciderà se accettare la fornitura delle nuove attrezzature/prodotti o risolvere il contratto.



Art. 4) - Formazione

La ditta dovrà predisporre, a proprie spese, in collaborazione con la Direzione di riferimento dell'Azienda USL di Bologna, un corso per la formazione/addestramento in ogni reparto dove si utilizzeranno i sistemi in oggetto, in relazione a quanto previsto nell'offerta presentata in sede di gara.

Su richiesta, qualora se ne ravvisasse la necessità, i corsi dovranno essere ripetuti per tutta la durata del contratto.

Art. 5) - Consegna delle attrezzature (maceratori)

La consegna iniziale delle nuove apparecchiature dovrà essere ultimata, previo accordo con i referenti aziendali che verranno successivamente comunicati, **entro 45 giorni solari** decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di aggiudicazione della fornitura, secondo il programma presentato in sede di offerta.

In corso di vigenza del contratto, il termine entro il quale la ditta deve installare i maceratori eventualmente richiesti, **è di 25 giorni solari dal ricevimento della richiesta**. Qualora la ditta non provveda alla consegna iniziale delle apparecchiature entro i termini previsti, l'Azienda potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione e disporre l'incameramento della cauzione definitiva.

In caso di mancata consegna delle macchine richieste in corso di contratto, l'Azienda Sanitaria si riserva di applicare la penale prevista al successivo art.17.

Le apparecchiature dovranno essere installate e rese funzionanti a spese e cura della ditta fornitrice che dovrà inoltre provvedere al ritiro degli imballi.

E' necessario che la ditta informi preventivamente il DEC. al fine di verificare sia la modalità del trasporto, sia la compatibilità del supporto con i carichi (pavimenti, massetti, ecc.). Altresì, prima della consegna in Reparto, il fornitore dovrà verificare la compatibilità della dotazione impiantistica del locale con l'apparecchiatura fornita e informare il Dipartimento Tecnico dell'Ausl prima dell'installazione.

La Ditta aggiudicataria, contestualmente alla consegna delle attrezzature, dovrà fornire istruzioni e manuali d'uso in lingua italiana e tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione delle apparecchiature.

La stessa ditta dovrà inoltre predisporre, in prossimità di ogni maceratore, idonea cartellonistica che contenga le corrette modalità d'uso dei maceratori.

Art. 6) - Consegna dei prodotti (presidi)

La ditta dovrà fornire i materiali di consumo solo dietro specifico ordine emesso dagli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria.

La merce deve essere consegnata in porto franco, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine. La consegna della merce dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino: a tal fine la ditta dovrà essere dotata delle attrezzature necessarie quali sponda idraulica, transpallett ecc..

La consegna dovrà avvenire POSTO TERRA presso le due sedi dei Magazzini aziendali:


1 – Magazzino di Casalecchio di Reno – via Cimarosa n. 5/2 –Casalecchio di Reno

2 – Magazzino Ospedale Bellaria – via Altura n. 3 – Bologna,

nei termini di seguito esplicitati:

Richiesta di ordinazione e documento di trasporto: le ditte fornitrici sono tenute a consegnare esattamente le quantità richieste entro i termini stabiliti nella richiesta d'ordinazione, indicando sul documento di trasporto i seguenti estremi di riferimento:

- numero e data del buono d'ordinazione;



- data e luogo di consegna dei prodotti
- descrizione e codice di ciascun prodotto
- quantità di ciascun prodotto
- scadenza e lotto di produzione di ciascun prodotto

In mancanza di tali dati non si accetteranno reclami da parte della Ditta qualora la merce fosse respinta.

Consegna su pallets: quando i prodotti vengono consegnati su pallets a terra, la Ditta fornitrice è obbligata a rispettare alcune precise modalità. Infatti ciascun pallet deve essere:

1. del tipo EURONORM/EPAL da 1200 X 800 mm. ed assolutamente integro;
2. correttamente imballato col cellophane, qualora la stabilità della merce lo richieda;
3. altezza complessiva (colli + pallet) non superiore a cm. 115;
4. il peso di ciascun pallet non deve essere superiore a kg. 750;
5. costruito con colli perfettamente allineati, senza debordamenti;
6. composto da colli ognuno dei quali deve riportare all'esterno (stampata sul cartone o su di una etichetta autoadesiva applicata sul cartone) l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere sempre mantenuta per tutta la durata della fornitura.

Consegna in colli: qualora la quantità dello stesso prodotto in consegna risulti inferiore ad un pallet standard (vedi precedente punto 4), la consegna potrà essere effettuata in singoli o in gruppi di colli. E' obbligatorio che la ditta fornitrice rispetti la seguente modalità: ogni singolo collo deve riportare all'esterno l'indicazione del prodotto contenuto e la relativa confezione, che deve essere mantenuta per l'intera durata della fornitura.

Ogni singolo collo non deve superare i 10 Kg.

Requisiti dei prodotti: i prodotti consegnati devono rispondere a quanto offerto e, in generale, devono essere sempre conformi alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio.

Contestazioni al momento della consegna: qualora la consegna dovesse avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate e tali da creare disagi al magazzino, rilevati a suo insindacabile giudizio, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura prevista dall'art. 17 del presente Capitolato Speciale.


Imballo e confezioni devono essere a perdere.

Art. 7) - Referente della Ditta

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà comunicare il nominativo di un proprio Referente cui fare costante riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale Referente la Ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare) per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con il Referente de quo e andranno regolarmente documentate. In caso di assenza o impedimento del Referente, la ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

L'Azienda USL, a sua volta, fornirà alla ditta aggiudicataria il nominativo del proprio Referente aziendale a cui la Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere.



Art. 8) - Collaudi - Controlli

L'Azienda Sanitaria si riserva di effettuare qualsiasi tipo di controllo, anche senza il concorso del fornitore.

Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto, che verrà riscontrato all'atto del ricevimento.

Eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.

Agli effetti della fatturazione sono validi i quantitativi che verranno riscontrati in contraddittorio con il fornitore.

Il Fornitore è obbligato a:

- consentire all'Azienda Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente documento, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;

- dare immediata comunicazione ai suddetti referenti, per quanto di propria competenza, di ogni fatto o circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto, comprese eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.

Collaudo e controlli sulle attrezzature. Il collaudo dei maceratori (necessario per tutti quelli di nuova consegna) dovrà essere effettuato nel luogo ove gli stessi vengono installati, alla presenza di un referente dell'Azienda USL segnalato alla ditta, e sarà ripetuto, a spese della ditta, fino a che non darà esito positivo.

Quando le apparecchiature, o parti di esse, non superino le prescritte prove funzionali e diagnostiche, la verifica è ripetuta con le stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta.

Ogni qualvolta le apparecchiature in uso vengano sostituite, in via definitiva e non temporaneamente, la ditta dovrà provvedere al collaudo.

Controlli sulle forniture: Il controllo quali-quantitativo sulle forniture sarà effettuato dagli organi competenti dell'Azienda. La firma all'atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare eventuali contestazioni su qualità, quantità e confezionamento del materiale usato anche a distanza dalla consegna.

In caso di mancata rispondenza ai requisiti richiesti, la merce NON CONFORME verrà spedita al fornitore, che dovrà sostituirla con altra CONFORME avente gli stessi requisiti, entro 3 giorni.


La ditta dovrà indicare chiaramente sulla nuova distinta di trasporto (DDT), relativa al materiale sostituito, al punto "tipo di documento" la causale di invio (ad es sostituzione senza fattura, sostituzione con fattura ed emissione nota di accredito ecc.) e ogni altro chiarimento si rendesse necessario alla precisa registrazione da parte del Magazzino dell'invio effettuato.

Art. 10) - Durata del servizio e ritiro delle apparecchiature

Il presente contratto avrà durata di anni 4.

L'Azienda sanitaria si riserva inoltre la facoltà di modificare o risolvere il contratto qualora, dietro segnalazione dell'organo tecnico, vi siano variazioni connesse con fondata motivazione.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'azienda sanitaria non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto, il fornitore sarà obbligato a continuare il servizio per un



periodo non superiore a 180 giorni, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in essere, senza che per questo la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta si impegna altresì ad assicurare l'eventuale graduale subentro di altra ditta al termine del contratto, per salvaguardare la continuità assistenziale. Le attrezzature, nello stato in cui si trovano, saranno restituite alla ditta aggiudicataria, la quale, a propria cura e spese, provvederà a disinstallarle, accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali e ritirarle sollecitamente e comunque non oltre 15 giorni solari dalla comunicazione di richiesta di disinstallazione/ritiro da parte dell'Azienda Sanitaria.

Le apparecchiature dovranno essere imballate in modo tale da evitare perdite e percolazioni di fluidi dalle macchine rimosse lungo il percorso in reparto.

In caso di ritardo nella disinstallazione e ritiro delle attrezzature da parte della ditta fornitrice, l'Azienda sanitaria, ove la sistemazione logistica delle stesse crei disagi tali da rendere insufficiente l'applicazione delle penali previste all'art. 17, si riserva la facoltà di restituire dette apparecchiature a spese della ditta, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati alle stesse nelle fasi di disinstallazione e trasporto.

Art. 11) - Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta a un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi sei mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte dell'Azienda sanitaria.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'Impresa in fase di gara, l'Azienda sanitaria comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, l'Azienda sanitaria ha la facoltà di risolvere il contratto, tramite PEC e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice Civile "Clausola risolutiva espressa"). In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda USL
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.


Art. 12) – Quantitativi

I quantitativi indicati nell'Allegato 2 sono puramente indicativi e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

In tale caso rimarranno fisse e invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Art. 13) - Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza quanto previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice e, nello specifico quello relativo ai prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi.



Art. 14) - Acquisto in danno

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente all'Azienda Sanitaria interessata.

Qualora invece la fornitura non risultasse idonea a soddisfare le esigenze dell'Azienda Sanitaria, la stessa provvederà ad inviare formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre l'Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 15) - Obbligo di riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.


Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Art. 16) - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro

L'AUSL di Bologna, come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è



disponibile sul sito dell'Azienda USL al link: <https://ww2.ausl.bologna.it/operatori-economici/informazioni-op-economici/FASCICOLO%20INFORMATIVO%20RISCHI%20SPECIFICI%20AUSL%20BO%2012%202015.1.d..pdf>

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

L'Azienda USL di Bologna, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.).

Art. 17) - Inadempienze e penalità

Nel caso di inosservanze delle norme del presente capitolato e per ciascuna carenza rilevata, la Committente si riserva pertanto la facoltà di applicare le seguenti penali:

1) in caso di ritardo nella consegna, installazione e collaudo con esito positivo dei maceratori, rispetto ai tempi previsti all'art. 5, l'Azienda applicherà a titolo di penale la somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno, per maceratore, commisurato alla gravità del fatto e/o al conseguente danno cagionato all'Azienda;

2) in caso di ritardo nella consegna di un ordine di presidi, rispetto a quanto previsto all'art. 6, l'Azienda tratterrà a titolo di penale la somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno, commisurato alla gravità del fatto e/o al conseguente danno cagionato all'Azienda.

Qualora il fornitore, a norma dell'art. 8, non sostituisca i presidi respinti perché non corrispondenti ai requisiti richiesti (qualità inferiore rispetto a quelli campionati) e questi non fossero reperibili altrove, l'Azienda potrà ~~trattenere~~ applicare a titolo di penale le stesse somme di cui sopra;

3) in caso di ritardo negli interventi di manutenzione correttiva, rispetto ai tempi previsti all'art. 9, l'Azienda tratterrà a titolo di penale la somma variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno, per maceratore, commisurato alla gravità del fatto e/o al conseguente danno cagionato all'Azienda;


4) in caso di mancata disinstallazione e ritiro dell'apparecchiatura nei tempi previsti all'art.10 l'Azienda tratterrà a titolo di penale una somma variabile fra € 300,00 e € 500,00/die commisurata alla gravità del disservizio procurato.

Nel caso in cui l'Azienda contesti alla ditta l'esatto adempimento delle prestazioni o l'osservanza degli obblighi contrattuali in relazione a casi non previsti nei punti precedenti, potrà richiedere il pagamento di una penale rapportata al valore dei beni o dei servizi oggetto dell'inadempimento e comunque non superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Eventuali risultati negativi delle verifiche, dei controlli e delle carenze sopra evidenziate, saranno contestati per iscritto dal DEC.

L'Appaltatore avrà 10 giorni solari, dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie contro deduzioni.



Il DEC dell'Azienda USL provvederà alla verifica delle contro deduzioni, e, nel caso in cui dette contro deduzioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'Appaltatore non vi ottemperi entro il termine predetto o non invii alcun tipo di risposta, trasmetterà al RUP e, per conoscenza, all'Appaltatore, la non conformità e la proposta per l'applicazione della penale prevista.

La Committente si impegna a provvedere alla verifica delle non conformità, ai fini dell'applicazione delle penalità, con periodicità di norma trimestrale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.

Il totale delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs 36/2023.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta salva la facoltà dell'Azienda sanitaria, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art. 18) - Responsabilità

L'Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili ad essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda sanitaria che fin da ora si intende sollevata e indenne da ogni pretesa o molestia.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'Azienda sanitaria, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti dell'Azienda sanitaria, senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

La ditta è altresì obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per tutti gli eventuali danni da essa arrecati, con un massimale di copertura di almeno € **750.000,00** – unico – salvo e impregiudicato il risarcimento di maggiori danni in caso di eventi dannosi, secondo le modalità indicate nel presente capitolato di gara, copia della quale dovrà essere consegnata all'Azienda USL prima dell'attivazione del contratto.


È facoltà della Committente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'Appaltatore.

Art. 19) Subappalto del contratto

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (...)



(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art. 21) - Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, , secondo quanto stabilito all'art.122 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- c) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda sanitaria;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda sanitaria;
- e) qualora le Aziende sanitarie notifichino n. 2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato, salvo e impregiudicato l'applicazione delle penali previste;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del Codice Appalti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art. 22) - Recesso dal contratto


La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del Codice Appalti.

La Stazione appaltante può inoltre avvalersi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 del Codice civile.

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda sanitaria, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

Art. 23) – Fatturazione, Pagamento, Ordini e Documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al



Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.


Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente "Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il



Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori
– tel.n.0516079538 per l’Azienda USL di Bologna.

L’Azienda Sanitaria procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l’Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.


In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l’Azienda USL di Bologna deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall’art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:



<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art. 24) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare ai propri lavoratori e collaboratori, che operano nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderli edotti dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.


Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale



o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.


Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 119 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9



La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art. 26) Controversie e foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Distinti saluti.